

COMUNE DI CORNAREDO
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 17 dicembre 2013

INDICE GENERALE

ART. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

ART. 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni dal presente regolamento

ART. 3 – Definizioni

ART. 4 – Requisiti soggettivi e morali dell'esercente

ART. 5 – Procedimento autorizzativo

ART. 6 – Subingresso,cessazione,sospensione, ripresa e cambiamento ragione sociale di attività esistente.

ART. 7 – Zone vietate all'apertura di sale giochi

ART. 8 – Requisiti e caratteristiche delle sale giochi

ART. 9 – Disposizioni per l'informazione al pubblico, la gestione l'esercizio dell'attività

ART. 10 – Orari

ART. 11 – Revoca, decadenza e sospensione dell'attività

ART. 12 – Vigilanza e sanzioni

ART. 13 – Norme finali e transitorie

ART. 14 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Le norme del presente regolamento disciplinano il procedimento per l'apertura, l'ampliamento, la variazione di superficie, il trasferimento, la cessazione, la gestione e la fruizione delle sale giochi nonché la vigilanza e il controllo su dette attività. L'intento dell'Amministrazione Comunale non è quello di impedire l'apertura di sale giochi ma di fornire disposizioni volte a garantire: libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi di cui all'art. 41 della Costituzione, la compatibilità con gli strumenti urbanistici, il rispetto e la compatibilità con l'ambiente e il contesto urbano con particolare riferimento agli immobili di culto e con finalità educative e/o socio assistenziali, il controllo del traffico e della circolazione, la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della quiete della collettività, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio della popolazione. Al fine di contrastare la ludopatia (dipendenza dal gioco) l'Amministrazione Comunale si impegna a svolgere attività di sensibilizzazione e prevenzione.

Art. 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni del presente regolamento

A norma dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18/06/1931 n.773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione e dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle attività esercitate in sede fissa, specificatamente connesse all'intrattenimento di persone mediante lo svolgimento di giochi leciti.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, gli esercizi autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S per i quali si dovrà fare riferimento alle norme nazionali/o regionali, quali:

- a) Bar caffè ed esercizi assimilabili;
- b) Ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
- c) Alberghi e strutture ricettive assimilabili;
- d) Circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti assimilabili di cui al DPR 4.4.2001 n. 235 che svolgono attività riservate ai soli associati purché in essi si svolga somministrazione di alimenti e bevande;

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, gli esercizi autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S per i quali si dovrà fare riferimento alle norme nazionali e/o regionali, fatte salve le norme di carattere urbanistico e strutturale dei locali d'esercizio, quali:

- a) Agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti di vendita (previsti dall'art. 38 cc.2 e 4 del D.L.233/2006 convertito in legge n.248/2006) aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
- b) Sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D.Min. delle Finanze n. 29/2000.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n° 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940 n° 635);

per **Sala Giochi** ovvero Sala Pubblica da Gioco, un pubblico esercizio, composto da uno o più locali funzionalmente collegati, allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti;

per **Giochi**, i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, bowling ecc.) e i giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimenti meccanici (quali biliardi, calcio balilla, flipper, ecc.), semiautomatici, automatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi, ecc.);

per **Giochi leciti**, disciplinati dall'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia;

per **Giochi a distanza leciti**, i giochi pubblici gestiti da Azienda Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.) quelli , effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet e altri reti telematiche;

per **Gioco d'azzardo**, quello praticato con apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici, automatici ed elettronici che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, art 110, comma 5 del T.U.L.P.S., esclusi gli apparecchi vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al citato comma 6;

per **Sorvegliabilità** le caratteristiche strutturali che la sala giochi deve avere ai fini della sorvegliabilità ed accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940, al fine di consentire in qualsiasi momento lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti;

per **Esercente**, il titolare dell'attività;

per **Gestore**, chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo;

Art. 4 - Requisiti soggettivi e morali dell'esercente

Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali (per le S.N.C. tutti i soci, per le S.A.S. e le S.A.P.A. tutti i soci accomandatari, per le S.P.A. e le S.R.L. l'amministratore unico oppure il presidente ed i consiglieri del consiglio di amministrazione) devono possedere i requisiti soggettivi e morali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, ossia dall'art. 71 del D.L.vo 59/2010 e successive modifiche:

- non devono essere stati dichiarati falliti ovvero aver ottenuto la riabilitazione;
 - non aver riportato una condanna a pene restrittive della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
 - non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stati dichiarati delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - non essere stati condannati per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 TULPS).
- Inoltre, non devono sussistere nei loro confronti misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);

Art. 5 – Procedimento autorizzativo

Chiunque in possesso dei requisiti soggettivi e morali di cui al precedente art. 4, intenda aprire una sala giochi ed avviare la relativa attività, ampliare una sala giochi esistente o variarne la superficie, trasferire una sala giochi in altra sede, deve presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività - SCIA.

La SCIA deve essere presentata esclusivamente su apposito modello all'uopo predisposto dal Comune, come da indicazioni riportate sul sito del SUAP del Comune e corredata dai documenti e dagli elaborati di seguito indicati:

1. le generalità del richiedente: - *se persona fisica*: documento di identità, codice fiscale ed eventuale partita IVA – *se persona giuridica o società*: documento di identità del legale rappresentante nonché la denominazione o ragione sociale della società, sede legale, numero di codice fiscale e l'eventuale partita IVA;
2. Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
3. Permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia);
4. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 concernenti il possesso da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti dall'art. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza previsti per l'esercizio dell'attività;
5. Copia agibilità dei locali (ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/2007), precisa ubicazione dell'esercizio e l'eventuale insegna;
6. Planimetria contenente la verifica delle distanze dai luoghi sensibili e dagli esercizi similari come previsto dal presente Regolamento;
7. Dichiarazione a firma di tecnico, iscritto all'albo, attestante che gli apparecchi sono collegati alla rete di alimentazione attraverso trasformatore di isolamento o altro dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità;
8. Certificato di conformità dell'impianto elettrico;
9. Valutazione previsionale di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge;
10. Documentazione che dimostri la disponibilità dei locali da parte dell'interessato;
11. Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ASL secondo le indicazioni riportate sul sito del SUAP del Comune;
12. Elaborati grafici completi di planimetria con l'individuazione dell'immobile in cui è ubicata la sala giochi, pianta e sezione dei locali in scala non inferiore a 1:100, il tutto debitamente quotate con indicazione per ogni locale della destinazione d'uso, della superficie, dell'altezza, delle operazioni o attività che vi si svolgono e degli arredi e giochi nonché di tutte le indicazioni, misure, conteggi grafico/analitici idonei per dimostrare il rispetto di quanto disposto ai successivi artt. 7 e 8 del presente regolamento. Tutti gli elaborati grafici devono essere firmati digitalmente o, in alternativa, devono riportare l'immagine della firma e timbro del professionista e possono essere riprodotti anche in più sezioni.
13. Dichiarazione che attesti che il numero degli apparecchi e la tipologia rispettano i parametri stabiliti dal Ministero delle Finanze;
14. Copia del nulla osta per esercizio e distribuzione apparecchi, comma 6 e 7, art. 110 lett. A, lett. C del T.U.L.P.S. e s.m.i.;
15. Copia della autorizzazione/contratto della Società concessionaria per l'installazione dei sistemi di gioco Video Lottery (V.L.T.), qualora venga richiesta licenza per la gestione dei sistemi di gioco V.L.T.;
16. Dichiarazione dell'installazione su ciascun esemplare di un dispositivo di sicurezza idoneo a garantire la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria;
17. Copia dei regolamenti dei giochi;
18. Dichiarazione di essere a conoscenza che gli apparecchi elettronici che consentono vincite in denaro sono vietati ai minori di anni 18;
19. Certificato di prevenzione incendi, ovvero ricevuta presentazione SCIA ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. (per sale con capienza superiore a 100 persone);
20. In caso di installazione di biliardi, allegare la dichiarazione della capacità di carico del pavimento;

La SCIA che dovesse essere presentata in modo difforme da quanto disposto dal presente articolo è considerata irricevibile.

Art. 6 – Subingresso, cessazione, sospensione, ripresa e cambiamento ragione sociale di attività esistente

Chiunque intenda subentrare nell'attività di una sala giochi o cessare tale attività o sospendere e riprendere detta attività o cambiarne la ragione sociale deve presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività - SCIA.

La SCIA deve essere presentata esclusivamente su apposito modello all'uopo predisposto dal Comune scaricabile dal sito del SUAP del Comune, corredata dai documenti e dagli elaborati indicati al precedente art. 5.

La SCIA che dovesse essere presentata in modo difforme da quanto disposto al precedente comma è considerata irricevibile.

Art. 7 – Zone dove è vietata l'apertura di sale giochi

In attuazione a quanto disposto al precedente art. 1, l'apertura di una sala giochi e l'avvio della relativa attività di cui al precedente art. 5, sono vietate nelle seguenti zone ed edifici:

- a) Nelle zone e negli edifici dove lo strumento urbanistico non consente tale attività;
- b) Nelle zone limitrofe agli immobili destinati ad attrezzature e servizi religiosi, ad attrezzature e servizi ospedalieri, sanitari e socio-assistenziali e simili (case di cura, case di riposo, residenze assistite e simili), ad associazioni di volontariato sociale destinate all'accoglienza di persone con finalità educative e/o socio/assistenziale, ad attrezzature e servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado, ad attrezzature e servizi per lo sport, lo svago ed il verde compresi i parchi pubblici e i giardini pubblici ed il verde pubblico o di uso pubblico in generale e comunque ad una distanza non inferiore a metri 500 da dette attrezzature e servizi calcolati come il raggio di un cerchio il cui centro è l'ingresso principale del locale. Detta disposizione si applica anche per le attrezzature e i servizi suddetti previsti dallo strumento urbanistico.

Art. 8 – Requisiti e caratteristiche delle sale giochi

Le sale giochi ovvero il locale o i locali e relativi servizi allestiti per svolgere la relativa attività devono possedere i seguenti requisiti e caratteristiche:

- a) destinazione d'uso ammissibile dallo strumento urbanistico;
- b) conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio, del Regolamento d'Igiene ed alle altre norme in materia urbanistica/edilizia;
- c) dotazione di servizi igienici in relazione alla capacità e comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Locale d'Igiene.
- d) accessibilità in conformità alle disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- e) conformità alle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza antincendio e dei luoghi di lavoro;
- f) conformità degli impianti alle vigenti disposizioni in materia;
- g) conformità alle disposizioni in materia di sorvegliabilità;
- h) conformità alle disposizioni in materia di rumori e impatto acustico;
- i) delimitazione in aree separate per i giochi riservati ai maggiorenni, rispetto ad altri giochi o altre attività, con impianto di videosorveglianza a circuito chiuso;

Le sale giochi devono inoltre essere separate o non essere comunicanti con altri pubblici esercizi o con altri esercizi commerciali /attività o altri ambienti.

Art. 9 – Disposizioni per l'informazione al pubblico, la gestione e l'esercizio dell'attività

Nelle sale giochi deve essere tenuta a disposizione la Segnalazione Certificata di Inizio Attività trasmessa al Comune e deve essere esposta la tabella dei giochi proibiti nonché il divieto delle scommesse, in modo ben visibile, in ogni locale di cui si compone la sala giochi. Devono essere altresì esposte le tariffe di gioco, orarie o per singola partita, con particolare riferimento al gioco del biliardo e simili.

Non è consentito l'accesso alle sale giochi ai minori di anni 18.

Ai minori di anni 18, come disposto dall'art. 110 - comma 8 del T.U.L.P.S. non è consentito l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6. del suddetto articolo.

Nelle sale giochi e all'esterno delle stesse è vietato installare insegne pubblicitarie, vetrofanie e altre forme di messaggi pubblicitari utilizzando termini simili che alludano al concetto del gioco d'azzardo.

Per evitare, per quanto possibile, che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di assuefazione o ludopatia, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni dell'A.A.M.S e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

Nelle sale giochi l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S..

I congegni citati inoltre, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale.

L' esercente deve prevedere idonea sorveglianza anche con sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni (anche mediante richiesta di esibizione di un riconoscimento valido) ed esporre apposito cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni, tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanente esposti in modo visibile al pubblico: il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio; le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco e alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti; le regole per la distribuzione dei premi.

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno delle sale giochi.

Nelle sale giochi non è possibile installare un numero di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e b) e comma 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S., superiore a quello stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità degli apparecchi da intrattenimento installati o qualsiasi sostituzione degli stessi deve essere preventivamente comunicata al Comune.

Art. 10 – Orari

Gli orari di apertura delle sale giochi dovranno essere stabiliti mediante apposita ordinanza emessa dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000.

Art. 11 – Revoca, decadenza e sospensione dell'attività

Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni legislative in materia la SCIA perde la propria efficacia se:

- a) Il titolare dovesse perdere i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- b) Le dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della SCIA dovessero risultare, a seguito di accertamento, non veritiere;
- c) Il locale dovesse perdere i requisiti di sorvegliabilità (art. 153 del reg. di esecuzione del TULPS);
- d) Il locale dovesse perdere i requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento. In tal caso il Comune assegna all'interessato un termine congruo per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza dell'autorizzazione ovvero la cessazione dell'attività;
- e) Il titolare è recidivo o reitera le violazioni di cui all'art. 110 comma 9 del TULPS.

La SCIA può essere sospesa in caso di reiterazione di gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività come disciplinate dal presente regolamento di intrattenimento o in occasioni di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività, del mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura e per il mancato rispetto del divieto di fumo.

Art. 12 – Vigilanza e sanzioni

L'attività di vigilanza sulle attività delle sale giochi è svolta con cadenza semestrale dalla Polizia Locale e con regolarità dalle altre forze di Polizia.

Fermo restando le sanzioni penali, il regime sanzionatorio dell'attività svolta in assenza di titolo o in difformità dallo stesso o in violazione al T.U.L.P.S. è definito dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. e quanto previsto dalla legge Regionale n. 8 del 21/10/2013.

Art. 13 – Norme finali e transitorie

Le sale giochi già attive alla data di entrata in vigore del presente regolamento che risultassero in contrasto con quanto stabilito dal regolamento stesso, possono essere oggetto unicamente di interventi e attività volti a renderle conformi alle prescrizioni e disposizioni di cui al presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia, nonché agli strumenti urbanistici e regolamenti comunali vigenti o adottati in quanto applicabili.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.